

Documento allegato quale parte integrante della Determina n. 18 del 18 maggio 2015.

**ACCORDO TRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA COOPERATIVA SOCIALE "IL SORRISO" QUALE SOGGETTO GESTORE DI STRUTTURE ACCREDITATE PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE**

Tra l'Azienda USL di Imola con sede legale in via Amendola n. 2 Imola, rappresentata dalla Dott. Vittorio Chioma, Direttore del Distretto su delega del Direttore Generale,

e "Il Sorriso" Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante Dr. Dervis Nanni, che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative:

- Comunità terapeutica maschile Il Sorriso, via Torre, 9, Fontanelice, accreditata con Determinazione della RER n. 5523 del 20.05.2013

- Villa Traversa, via Torre, 8/10, Fontanelice, accreditata con Determinazione della RER n. 5515 del 20.05.2013

- Struttura Residenziale "Il Casoncello" - Progetto Coppie e Famiglie "Bruno Bettelheim", via Torre, 11, Loc. Casoncello, Fontanelice, autorizzata al funzionamento con autorizzazione n. 1 del 30.11.2011 del Comune di Fontanelice – non accreditata perché entro i 7 posti

Premesso:

che le suddette sedi operative svolgono la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica e psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;

che le suddette sedi operative si avvalgono di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa regionale in materia di accreditamento;

che le suddette sedi operative hanno a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti dalla normativa regionale in materia di accreditamento;

che la disciplina di cui al presente accordo si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1: Accordo di sistema

L'accordo di sistema in materia di servizi a favore delle persone dipendenti da sostanze d'abuso fra l'Azienda U.S.L. di Bologna, l'Azienda U.S.L. di Imola, il CEA – Coordinamento degli Enti Ausiliari della Provincia di Bologna e la Comunità Papa Giovanni XXIII coop s.r.l. di Rimini per il triennio 2014-2016 costituisce parte integrante del presente accordo.

Il suddetto accordo definisce infatti obiettivi generali e specifici, servizi oggetto dell'accordo, tariffe, modalità di accesso, tipologie di struttura, valutazione del fabbisogno, appropriatezza degli inserimenti, flussi informativi, monitoraggio dell'accordo, modalità applicative, formazione e validità e pertanto ad esso si rimanda per tutti gli elementi di dettaglio che regolano i rapporti tra l'Azienda U.S.L. di Imola e la Cooperativa Sociale "Il Sorriso".

### Art. 2: Budget

Nell'ambito della programmazione provinciale, definita nell'accordo di sistema nei suoi aspetti generali, l'Azienda U.S.L. di Imola definisce annualmente il budget di spesa complessivo per l'inserimento dei propri assistiti nelle comunità terapeutiche tra le quali sono annoverate le sedi operative della Cooperativa Sociale "Il Sorriso" e ad esso si attiene;

### Art. 3: Inadempienze

Eventuali inadempienze al presente accordo da parte della Cooperativa Sociale "Il Sorriso", devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'Azienda U.S.L. di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza alla Azienda U.S.L. nel cui territorio è situata la sede operativa.

Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del presente accordo a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con il medesimo, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi o per gravi inosservanze alla vigente normativa.

### Art. 4: Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata triennale a partire dall'1.1.2014.

### Art. 5: Effetti dell'accordo

Il presente accordo ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende U.S.L. del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 6: Registrazione e imposta di bollo

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del DPR 26/04/1986 n. 131 TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

La presente convenzione, conclusa per corrispondenza ai sensi dell'art 24 allegato A parte seconda del D.P.R. n. 642/1972 è soggetta a bollo solo in caso di uso.

Letto, approvato e sottoscritto

F.TO IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
DELLA COOPERATIVA SOCIALE  
"IL SORRISO"

Dott. Dervis Nanni

F.TO IL DIRETTORE DEL DISTRETTO  
AZIENDA USL DI IMOLA

Dott. Vittorio Chioma

Imola, 5.6.2015